



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 18

del 2 APRILE 2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE SEZIONI ELETTORALI MEDIANTE ACCORPAMENTO DELLA SEZIONE III (PIAZZA DON CARLO STERPI) NELLA SEZIONE II (VIA STAZIONE 4)

L'anno duemilaventuno addì due del mese di aprile alle ore 10,15 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale *dott. Giulio GIRALDI* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale. 05.04.2017, n. 4, con cui è stato istituito il nuovo Comune denominato "Cassano Spinola", derivante dalla fusione dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, a far data dal 1.01.2018, con sede legale presso la sede dell'originario Comune di Cassano Spinola;

RICHIAMATO, altresì, il Verbale n. 1, in data 10.01.2018, del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale avente ad oggetto:

- ripartizione del Comune di Cassano Spinola, istituito con L.R. 05.04.2018 a seguito di fusione dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana a far data dal 01.01.2018, in sezioni elettorali;
- revisione dinamica (art. 32 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni) – Prima tornata;
- compilazione delle liste delle nuove sezioni istituite;

VISTO il D.P.R. n. 223 del 20.03.1967, relativo alla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

VISTO, in particolare, l'art. 34 del citato decreto (D.P.R. n. 223/1967) relativo alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, ai sensi del quale la suddivisione in sezioni elettorali è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500 e solo quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50;

VISTO, in particolare, l'art. 35 del citato decreto (D.P.R. n. 223/1967) il quale prevede che *"Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune di sezioni elettorali [...]"*;

VISTO l'art. 2, comma 30 della finanziaria 2008 (L. 24.12.2007 n. 244) che prevede: *"Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni [...]"*;

VISTO il Regolamento recante criteri di ripartizione del corpo elettorale in sezioni approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 02.04.1998 n.117 che da applicazione alla volontà legislativa (di cui all'art. 55, comma 7 della Legge 23.12.1997 n. 449) volta alla riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali;

PRESO ATTO che la succitata normativa primaria e secondaria prevede che una sezione elettorale non possa essere inferiore a 500 iscritti e che solo *"in casi eccezionali"* (salvi i comuni aventi meno di 500 elettori) di *"comprovate difficoltà nell'esercizio del diritto di voto dovute a notevole distanza tra abitazioni e seggi o in presenza di viabilità assolutamente inadeguata"* (art. 4, comma 3 del Regolamento del 02.04.1998 n. 117 sopra citato);

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 09.04.1998 n. 20/98, con la quale sono state diramante disposizioni esplicative e direttive per l'applicazione del sopra citato regolamento;

RILEVATO che nel Comune di Cassano Spinola, avente attualmente una popolazione di n. 1.587 abitanti (all'ultima revisione semestrale datata 22.01.2021), risultano istituite n. 3 sezioni elettorali aventi il seguente numero di elettori:

- Sezione I Via Stazione n. 4 - elettori n. 770, di cui elettori residenti 733, A.I.R.E. 37;

-Sezione II Via Stazione n. 4 - elettori n. 653, di cui elettori residenti 598, A.I.R.E. 55;

-Sezione III Piazza Don Carlo Sterpi - elettori n. 164, di cui elettori residenti 154, A.I.R.E. 10;

RITENUTO di dover provvedere a dare piena attuazione alle normative sopra richiamate per garantire il rispetto del limite di iscritti in una singola sezione elettorale;

CONSIDERATO che non si ravvisa un caso di eccezionalità sulla base dei presupposti indicati dal Ministero dell'Interno che permetta di continuare a prevedere il mantenimento della Sezione III allocata in Piazza Don Carlo Sterpi (ex Comune di Gavazzana) avente n. 164 elettori, di cui 154 residenti;

CONSIDERATO, altresì, di prevedere che l'accorpamento avvenga con la Sezione II, sita in Via Stazione n. 4, che garantisce un adeguato accesso e congrui spazi;

PRESO ATTO che con l'accorpamento di tutti gli elettori della Sezione III con la Sezione II, la ripartizione nelle due sezioni rimaste rimane comunque sufficientemente equilibrata, anche considerato il numero degli A.I.R.E. e che così si evita di dover provvedere ad una ripartizione in cui bisognerebbe identificare i criteri e sulla base della quale potrebbe ingenerarsi confusione negli elettori provenienti dalla sopprimenda Sezione III;

VALUTATO, comunque, di prevedere che in caso vi sia la comprovata difficoltà all'esercizio del diritto di voto si possa istituire un servizio di trasporto apposito;

PRESO ATTO che l'operazione in oggetto è volta a raggiungere un risparmio nella spesa pubblica sia a livello centrale sia locale (pagamento onorari a componenti di seggi, costi per stampati, verbali, lavoro straordinario e spese varie di gestione dei seggi) e contemporaneamente un minor impiego di risorse umane a carico degli enti locali e centrali;

VISTO che il provvedimento in oggetto non determina impegno di spesa e ha una ricaduta in termini di efficienza ed economicità a favore dei bilanci del Comune e delle varie amministrazioni pubbliche interessate alle consultazioni elettorali;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, dal responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica della presente di deliberazione;

VISTA la normativa vigente;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.lgs. 18.8.2000 n° 267;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che quanto indicato in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve essere considerato quivi integralmente trascritto;
- 2) Di procedere per le motivazioni sopra indicate, alla soppressione dell'attuale Sezione elettorale III, ubicata in Via Don Carlo Sterpi (ex Comune di Gavazzana), mediante accorpamento della stessa con la Sezione II, ubicata in Via Stazione n. 4;
- 3) Di dare atto che con il presente provvedimento attua quanto previsto dall'art. 34 del D.P.R. 223 del 20.03.1967, come modificato dalla Legge 449 del 23.12.1997;

- 4) Di dare atto, pertanto, che in seguito alla operazione in oggetto le sezioni elettorali di questo Comune risultano essere le seguenti:
Sezione I Via Stazione n. 4 - elettori n. 770, di cui elettori residenti 733, A.I.R.E. 37;
Sezione II Via Stazione n. 4 - elettori n. 817, di cui elettori residenti 752, A.I.R.E. 65;
- 5) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Elettorale di provvedere alle operazioni successive di gestione;
- 6) Di inviare il presente provvedimento alla Prefettura di Alessandria, alla Commissione Elettorale Circondariale e alla Procura della Repubblica

e successivamente,

DELIBERA

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267, al fine di garantire la conclusione dell'*iter* procedimentale nei termini di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10 APRILE 2021 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **10 APRILE 2021**

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 125 del D. Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 10 APRILE 2021 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 10 APRILE 2021

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi
